

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

CUP H79J21000500002

Attuazione del programma “Realizzazione di protocolli sperimentali in campo per la difesa dall’oidio della vite attraverso l’uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo, in linea con gli obiettivi di riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari nell’ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030”

tra

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____ nato a _____, il _____, in qualità di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria

e

e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (di seguito denominato “CREA”) con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. _____, nato a _____ il _____, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12/03/2021 (prot. n. 91055 del 02/04/2021).

PREMESSO CHE

- a. Con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 è stato approvato il “Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile”, che segnala, fra l’altro, l’importanza dell’attivazione di iniziative di informazione e formazione per l’attuazione di misure gestionali finalizzate all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione viticola. Tali iniziative vengono suggerite a più livelli, coinvolgendo sia gli attori pubblici che i consorzi di tutela e le organizzazioni professionali;
- b. con Delibera della Giunta regionale n. _____, è stato approvato il Programma di attività “Realizzazione di protocolli sperimentali in campo per la difesa dall’oidio della vite attraverso l’uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo, in linea con gli obiettivi di riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari nell’ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030” e con la medesima è stato altresì stabilito che tale attività sia svolta in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria e il CREA-VE;
- c. tra gli attori regionali di eccellenza per il settore vitivinicolo, il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA-VE) si configura come ente di riferimento nella sperimentazione e nell’orientamento alle buone pratiche di campagna, volte alla riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari e alla congiunta valutazione di strategie di difesa alternative. Tali attività si concretizzano anche con la diffusione e pubblicazione dei risultati sperimentali;
- d. la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso ma il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;



93785a94



e. il CREA-VE con nota prot. 30586 del 01/04/2021 (ns. protocollo n. 150065 del 02/04/2021) ha acconsentito ad attivare il rapporto di collaborazione ex art. 15 Legge 241/90 che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha proposto con nota prot. 144996 del 31/03/2021;

f. la Regione del Veneto ed il CREA-VE concordano di attivare una collaborazione, al fine di testare dei protocolli operativi in grado di ridurre il quantitativo complessivo di zolfo utilizzato per la lotta all'oidio della vite, impiegando nelle strategie di difesa aziendali agenti di biocontrollo o altre sostanze a basso impatto ambientale;

g. la collaborazione permette di intraprendere un'attività di pubblico interesse nel settore agroambientale che rientra nelle tematiche finalizzate ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura, promosse sia dalla Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030 che rientranti tra gli obiettivi strategici di sostenibilità in vigneto del CREA-VE. Tali obiettivi si esplicitano, inoltre, nello sviluppo, divulgazione e diffusione di nuovi approcci di centrale e altissima responsabilità per la gestione del vigneto e si possono ricondurre ad una difesa fitosanitaria corretta e avanzata tramite la diffusione di protocolli validati dal CREA al fine di ridurre l'utilizzo di input chimici in viticoltura.

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ATTESO CHE

Le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).

DATO ATTO CHE

La collaborazione tra la Regione e il CREA-VE, nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente al Programma di Attività, di cui all'Allegato A della DGR n. _____ del _____.
2. La Regione e il CREA-VE si impegnano a collaborare per la realizzazione di un'iniziativa denominata "Realizzazione di protocolli sperimentali in campo per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo, in linea con gli obiettivi di riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030" attraverso la sperimentazione operativa di protocolli per il contenimento dell'oidio della vite in grado di ridurre il quantitativo complessivo di zolfo, impiegando agenti di biocontrollo o altre sostanze a basso



93785a94



impatto ambientale, di seguito denominato “Programma”, così come descritto nell’Allegato A della DGR n. _____ del _____.

3. Il CREA-VE dichiara di conoscere il Programma di attività in argomento, che qui si intende richiamato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

Art. 2 – Programma di attività

1. Le attività previste dal Programma si sviluppano in numero di 6, così come dettagliate all’Allegato A della DGR n. _____ del _____;

2. Il CREA-VE si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna degli elaborati da svolgere e presentare alla Regione secondo il Programma;

3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con il CREA-VE sulla base delle attività dettagliate dal Programma.

4. Viene fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, durante le fasi di svolgimento del Programma, revisioni di lieve entità alle attività previste, qualora se ne presentasse la necessità o l’urgenza.

Art. 3 – Referenti del Programma

1. Il responsabile del Programma per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

2. Il responsabile del Programma per il CREA-VE è il dott. _____.

Art. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate dal Programma, anche attraverso il coordinamento istituzionale del medesimo, la presentazione dei protocolli ai tecnici del territorio grazie ai recapiti fitosanitari periodici, l’impiego dei risultati ottenuti dalla presente collaborazione per rafforzare l’applicazione normativa e gestionale nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN, nonché attraverso la partecipazione alle attività di comunicazione, diffusione e condivisione dei risultati.

2. Il CREA-VE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per la predisposizione dei protocolli, le sperimentazioni in campo, la raccolta dei dati e la relazione sui risultati delle attività indicate dal Programma.

3. Entrambe le parti operano e collaborano, ai fini del presente Accordo e nell’ambito delle proprie attività istituzionali, su tutte le fasi previste dal Programma di attività per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell’atto di accettazione da parte del CREA-VE e ha durata fino alla presentazione dei prodotti da realizzare da parte del CREA-VE.

2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 30/11/2021.

3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza di cui al punto 2.

Art. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività previste per la realizzazione del Programma.

Art. 7 Rimborso delle spese sostenute



93785a94



1. Per la realizzazione delle attività previste i costi sono individuati in € 42.000,00 (comprensivi di ogni onere e spesa), di cui euro 30.000,00 a carico della Regione del Veneto ed € 12.000,00 a carico del CREA-VE.
2. La Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza si impegna a versare a CREA-VE un importo fino ad un massimo di euro 30.000,00 (comprensivi di ogni onere e spesa), per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo alla luce dell'interesse prevalente di CREA-VE a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo istituzionale e dell'assegnazione al CREA-VE di attività scientifiche che determinano costi esecutivi eccedenti il condiviso impegno realizzativo, a titolo di mero rimborso delle spese attinenti al Programma e sostenute dal momento dell'approvazione dello stesso.
3. Ai fini della rendicontazione della spesa, CREA-VE sarà ristorata delle spese sostenute previa presentazione alla Regione Veneto di una nota di addebito con allegata rendicontazione finale di tutte le attività svolte descritte nell'Allegato A alla Dgr _____ del _____. La rendicontazione, da trasmettere entro il 30/11/2021, dovrà riportare l'indicazione del codice CUP H79J21000500002.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva, in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi

1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., si dichiara che il CREA e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi, i dati grezzi elaborabili e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e CREA-VE potranno pubblicare, anche in parte, i risultati del Programma e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA-VE e alla Deliberazione di Giunta n. _____.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Programma", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione e CREA-VE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.



93785a94



2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) impegnandosi sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, ad una eventuale successiva stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento.

Art. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA-VE che dovranno essere comunque riconosciute.

Art. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. In caso di mancato raggiungimento di intesa, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
2. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo (importo delle spese di bollo € 16 ogni 4 pagine) sono a carico del CREA – VE.

Art. 15 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
 - per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
 - per CREA-VE:
Via XXVIII Aprile, 26 – 31015 Conegliano (TV)
ve@pec.crea.gov.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per Consiglio per Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto



93785a94



legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

